

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
(Misura di intervento 1 - Investimenti aziendali)

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____

il _____ e residente a _____

in _____

in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale/del consorzio di cooperative sociali _____

con sede a _____ in _____

codice fiscale _____ partita IVA _____

DICHIARA

avvalendosi delle facoltà concesse dall'articolo 47¹ del D.P.R. n. 445/2000;

consapevole che, ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità di quanto testé dichiarato, la predetta cooperativa/consorzio decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere;

consapevole che, come previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, nei casi previsti dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

sotto la propria responsabilità quale condizione per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2006, per le iniziative di cui al regolamento emanato con DPRReg. 0198/Pres. del 30 agosto 2017 e ss.mm.ii., di seguito Regolamento regionale;

che la cooperativa sociale/il consorzio di cooperative sociali rappresentata/o:

- è iscritta/o nella/e seguenti sezioni dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 20/2006:

(da compilare SEMPRE)

sia sezione A che sezione B
e che la presente domanda è inerente attività riconducibili² alla **SEZIONE A** d'iscrizione

sia sezione A che sezione B
e che la presente domanda è inerente attività riconducibili³ alla **SEZIONE B** d'iscrizione

solo nella sezione A

solo nella sezione B

sezione C

¹ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

² Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L.R. 20/2006, la gestione dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi (afferenti l'iscrizione nella sezione A dell'Albo) e la gestione delle attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (afferenti l'iscrizione nella sezione B dell'Albo), devono essere nettamente separate.

³ Vedere la nota 2.

- ha redatto e approvato il bilancio sociale ai sensi degli articoli 15, comma 1, lettera c bis), e 27 della legge regionale 20/2006, ove obbligati alla data di presentazione della domanda;
- rispetta la normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (*Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi*);
- applica nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrisponde ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;
- non è in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né è sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria;
- non è destinataria/o di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*);
- non rientra nelle condizioni di divieto di cumulo dei contributi di cui agli articoli 5 e 6 del Regolamento regionale;
- non rientra nelle condizioni previste dall'articolo 31 della legge regionale 7/2000⁴;
- osserva, qualora ne ricorrano i presupposti, gli obblighi informativi in materia di trasparenza e pubblicità delle erogazioni pubbliche nonché quelli inerenti le attività a favore degli stranieri di cui all'articolo 1, commi da 125 a 129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*);
- la dimensione dell'impresa, definita con riferimento alla disciplina in materia dettata dall'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, è quella riportata nella parte II del presente modulo;
- che l'Imposta sul Valore Aggiunto, ai sensi delle disposizioni di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii., è:
 - (da compilare SEMPRE, alternativamente)**
 - detraibile (integralmente detraibile);
 - parzialmente detraibile (detraibile pro-rata) nella percentuale del _____%, in quanto vengono svolte sia attività soggette a IVA in regime ordinario sia attività esenti IVA⁵;
 - non detraibile (in quanto vengono svolte solo attività esenti) ai sensi della seguente norma⁶: _____

(da compilare SEMPRE nel caso di ACQUISTO DI IMMOBILI)

- che per l'immobile oggetto di acquisto sarà corrisposto il seguente prezzo di compravendita: euro _____;

(da compilare SEMPRE nel caso di LAVORI su immobili o di costruzione di immobili)

- che gli immobili aziendali oggetto di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento, sono in regola con le normative vigenti in materia urbanistica ed edilizia;
- che i lavori previsti per i quali è richiesto il contributo, rispettano la normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

⁴ Articolo 31, (Divieto generale di contribuzione) "1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi."

⁵ Articolo 19, comma 5, e 19-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

⁶ Riportare il riferimento normativo: legge, articolo/comma/lettera.

- che gli immobili aziendali oggetto di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento, **sono di proprietà** della cooperativa sociale/del consorzio di cooperative sociali;
- che gli immobili aziendali oggetto di interventi di ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento, **non sono di proprietà** della cooperativa sociale/del consorzio di cooperative sociali;

DICHIARA inoltre

(da compilare **SEMPRE**)

- che l'**iniziativa prospettata con la presente istanza di contributo** è inerente ad attività riconducibili, in via principale e/o prevalente, al seguente codice Ateco 2007⁷:

- di conoscere le disposizioni contenute nel Regolamento regionale;
- di aver preso visione del contenuto della nota informativa allegata alla presente dichiarazione;

ALLEGA

(a pena di inammissibilità della domanda)

(da allegare **SEMPRE**)

- relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di attestazione dei valori assunti per la cooperativa sociale/il consorzio di cooperative sociali dagli indicatori degli elementi qualificativi previsti dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 20/2006 e dall'articolo 33 bis, comma 3, lettera b), del Regolamento regionale (dichiarazione elementi qualificativi);

(selezionare **SEMPRE**, in base al regime di aiuto prescelto)

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine all'acquisizione da parte dell'Amministrazione Regionale, ai sensi del regolamento (UE) n. **2023/2831** della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L del 15 dicembre 2023, e del regolamento (UE) n. **1408/2013** della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie L 352 del 24 dicembre 2013, e successive modificazioni ed integrazioni, degli elementi necessari a verificare l'osservanza dei massimali relativi agli aiuti «*de minimis*» nonché dei requisiti e delle caratteristiche dell'impresa;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in ordine all'acquisizione da parte dell'Amministrazione Regionale, ai sensi del regolamento (UE) n. **651/2014** della Commissione del 16 giugno 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 187 del 26 giugno 2014, e successive modificazioni ed integrazioni, degli elementi necessari a verificare il rispetto delle condizioni richieste per la concessione degli aiuti «*in esenzione*» nonché dei requisiti e delle caratteristiche dell'impresa;

→ nel caso di **domanda di contributo presentata su delega** del legale rappresentante:

- procura per la per la compilazione in IOL, la sottoscrizione e la presentazione telematica della domanda di contributo;

→ nel caso di acquisto di **beni mobili e di prestazioni di servizi (inclusi i lavori inerenti gli immobili aziendali di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b))**:

- **preventivi di spesa validi alla data di presentazione della domanda**;

→ nel caso di **acquisto di immobili aziendali**:

- copia del contratto preliminare di compravendita ovvero altro documento avente forza probatoria equivalente reso in forma di scrittura privata autenticata;

⁷ Nota bene: indicare **un solo codice Ateco 2007**. Solo nel caso di spese presentate per attività riconducibili anche al settore agricolo, indicare un codice Ateco 2007 per le attività nell'ambito di tale settore e uno per le attività in ambito generale, specificando a fianco di ciascun codice il settore a cui fa riferimento.

→ nel caso di acquisto di beni in locazione finanziaria:

- copia del contratto di locazione con evidenza della rata finale di riscatto del bene;

→ nel caso di costruzione di immobili aziendali o di lavori su immobili aziendali esistenti (esclusi gli interventi di edilizia liberi) dalla documentazione seguente, prodotta in relazione alle caratteristiche tecniche specifiche dell'intervento:

- relazione tecnica descrittiva degli interventi previsti;
- tavole grafiche rappresentanti, nelle scale opportune, lo stato di fatto e di progetto quali planimetrie d'inquadrimento generale, piante, prospetti, sezioni, disegni impiantistici ed eventuali disegni di dettaglio;
- computi metrici estimativi con voci e misure analitiche rappresentanti i costi da sostenere per le varie categorie di opere applicando, ove possibile, l'ultimo Prezzario regionale approvato e pubblicato nel sito www.regione.fvg.it;
- descrizione dettagliata e analisi di eventuali prezzi a corpo di peso economico rilevante

→ nel caso di lavori su immobili aziendali esistenti, qualora gli immobili non siano di proprietà del soggetto richiedente:

- copia del contratto che ne attesti la disponibilità per una durata almeno pari a quella del vincolo di destinazione di cui all'articolo 46 del Regolamento regionale⁸;
- l'assenso scritto del proprietario all'effettuazione degli investimenti previsti, qualora non già espressamente approvati senza condizioni sospensive in sede contrattuale;
- dichiarazione del proprietario dell'immobile che i costi dell'intervento restano a completo carico richiedente, qualora non già espressamente approvato in sede contrattuale;

ALLEGA inoltre

- prospetto di riepilogo delle spese, liberamente redatto;

e SI IMPEGNA A

- comunicare **tempestivamente** al Servizio competente ogni variazione dei dati dichiarati nella domanda e nei relativi allegati successivamente intervenuta;
- nel caso di iniziativa da avviarsi od in corso, realizzare la stessa conformemente a quanto presentato e ammesso a contributo, fatte salve le eventuali variazioni comunicate e approvate ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento regionale;
- rispettare le specifiche condizioni fissate dai regolamenti comunitari disciplinanti il regime di aiuto prescelto⁹;
- rispettare gli obblighi e vincoli di cui agli articoli 15 e 17 della legge regionale 20/2006, all'articolo 32 bis della legge regionale 7/2000 e all'articolo 45, comma 1 del Regolamento regionale nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge 124/2017 e gli eventuali ulteriori obblighi e vincoli fissati dai regolamenti comunitari disciplinanti il regime di aiuto prescelto¹⁰;
- consentire ed agevolare ispezioni e controlli volti ad assicurare l'esatto adempimento degli obblighi e vincoli previsti.

⁸ Tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa se la cooperativa sociale/consorzio richiedente è una PMI (Piccola Media Impresa) ovvero di cinque anni dalla medesima data se, invece, il richiedente è una grande impresa.

⁹ Regolamento (UE) n. 2023/2831 («de minimis» generale) e/o regolamento (UE) n. 1408/2013 ("de minimis" nel settore agricolo) ovvero dal regolamento (UE) n. 651/2014 (regolamento di esenzione).

¹⁰ Vedere la nota 9.

**PARTE II della dichiarazione allegata alla domanda
dedicata alla dimensione d'impresa**

(da compilare SEMPRE)

DICHIARA infine

avvalendosi delle facoltà concesse dall'articolo 47¹¹ del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio di dichiarazioni non veritiere e/o mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

ai fini della determinazione della classe dimensionale¹² di appartenenza della cooperativa sociale/del consorzio di cooperative sociali, ai sensi di quanto previsto dall'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014:

- che l'impresa rappresentata è un'impresa **AUTONOMA**, così come definita dall'articolo 3 dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014. Per gli scopi della presente dichiarazione, le Sezioni integrative A) e B) non vengono di conseguenza compilate;
- che l'impresa rappresentata è un'impresa **ASSOCIATA**, così come definita dall'articolo 3 dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto non è identificabile come impresa collegata, e si trova in relazione con le imprese indicate nella sezione A) della presente dichiarazione;
- che l'impresa rappresentata è un'impresa **COLLEGATA**, così come definita dall'articolo 3 dell'allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, in quanto redige conti consolidati o si trova in relazione con le imprese o le persone fisiche o il gruppo di persone fisiche di cui alla sezione B) della presente dichiarazione;

che alla data dell'ultimo bilancio approvato, chiuso il **31/12/** _____, gli occupati e le soglie finanziarie erano i seguenti:

IMPRESE	N. occupati espressi in ULA	Fatturato (in migliaia di euro)	Totale di bilancio (in migliaia di euro)
Dichiarante			
Associate ¹³			
Collegate o bilancio consolidato ¹⁴			
TOTALE			

(da compilare SEMPRE)

Che, conseguentemente, l'impresa rientra in una delle seguenti categorie¹⁵:

Micro impresa Piccola impresa Media impresa

ovvero, non soddisfacendo i criteri di cui all'Allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, è una: Grande impresa

¹¹ Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

¹² prendere visione di quanto indicato nel documento "ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA".

¹³ riportare il totale dei dati del quadro riepilogativo (4), della **sezione integrativa A)** alla presente dichiarazione;

¹⁴ riportare il totale dei dati del quadro riepilogativo (4), della **sezione integrativa B)** alla presente dichiarazione;

¹⁵ Parametri e soglie di classificazione ai sensi dell'Allegato I al Regolamento (UE) n. 651/2014, di seguito sintetizzati:

Dimensione	Occupati (ULA)	Fatturato annuo (€) e/o	Attivo di bilancio annuo (€)
	(tenuto conto delle imprese associate e collegate)		
Microimpresa	< 10	al massimo 2 milioni	al massimo di 2 milioni
Piccola impresa	< 50	al massimo 10 milioni	al massimo di 10 milioni
Media impresa	< 250	al massimo 50 milioni	al massimo 43 milioni

SEZIONI INTEGRATIVE A) E B) ALLA DICHIARAZIONI ATTINENTI LA DIMENSIONE DELL'IMPRESA

Dettaglio delle imprese associate e collegate alla Cooperativa sociale/del Consorzio di cooperative sociali dichiarante _____ con sede legale a _____
 _____ in _____; ¹⁷

sezione A) - imprese ASSOCIATE all'impresa dichiarante**1. imprese associate direttamente all'impresa dichiarante**

Ai dati delle imprese direttamente associate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i dati della catena di collegate e, in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali associate delle collegate. Il totale ottenuto va riportato nel **quadro riepilogativo in calce alla sezione A**, e sarà sommato ai dati dell'impresa dichiarante in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale (o di diritti di voto, se più elevata).

N.	Ragione sociale, codice fiscale e sede legale	Anno di riferimento	N. occupati in ULA	Quota %		Fatturato annuo (Migliaia di euro)	Totale di Bilancio (Migliaia di euro)
				partecipazione	Diritti voto		
1	<i>Esempio: ROSSI SRL - 012541225487248 UDINE - (associata a monte della dichiarante)</i>						
2							
3							
4							
5							

2. imprese collegate delle suddette imprese associate, pertutta la catena di collegamenti (con esclusione della dichiarante)¹⁸

N.	Ragione sociale, codice fiscale e sede legale	Anno di riferimento	N. Occupati in ULA	Quota %		Fatturato annuo (Migliaia di euro)	Totale di Bilancio (Migliaia di euro)
				partecipazione	diritti voto		
1	<i>Esempio: BIANCHI SRL - 012541225488899 PADOVA - (collegata a monte alla ROSSI SRL)</i>						
2							
3							
4							
5							

¹⁷ Nota Bene:

- gli occupati (espressi in ULA) e gli importi finanziari devono riferirsi all'esercizio contabile chiuso e approvato prima della presentazione della domanda di contributo;
- in caso di partecipazione incrociata tra due imprese, vanno indicate entrambe le relazioni ma i valori nel riepilogo si sommano una volta sola, tenendo conto della partecipazione più elevate.

¹⁸ Nota Bene:

- indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento;
- indicare a quale impresa è riferito il collegamento e se lo stesso è a monte o a valle;
- riportare anche i collegamenti tramite persona (o gruppi di persone) fisica indicando il nome del soggetto.

3. imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della dichiarante)¹⁹

N.	Ragione sociale, cod. fisc. e sede legale (e rif. all'impresa con cui è associata)	Anno di riferimento	N. occupati in ULA	Fatturato annuo (Migliaia di euro)	Totale di bilancio (Migliaia di euro)	Quota %		Dati in proporzione alle %		
						partecipazione	Diritti voto	n. ULA	Fatturato annuo (Migliaia di euro)	Totale di bilancio (Migliaia di euro)
1	<i>Esempio: NERI SRL – 012541225487111 – GORIZIA – (associata a valle alla BIANCHI SRL)</i>									
2										
3										
4										
5										

4. quadro riepilogativo imprese associate all'impresa dichiarante²⁰

N.	Ragione sociale	N. occupati in ULA	Fatturato annuo (Migliaia di euro)	Totale di bilancio (Migliaia di euro)	Quota %		Dati in proporzione alle %		
					Partecipazione	diritti voto	n. ULA	Fatturato annuo (Migliaia di eu.)	Totale di bilancio (Migliaia di eu.)
1A									
2B									
3C									
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva									

sezione B) - imprese COLLEGATE all'impresa dichiarante**1. imprese collegate direttamente all'impresa dichiarante**

Ai dati delle imprese direttamente collegate riportate nella prima delle griglie successive, vanno sommati per intero i dati della catena di collegate e, in proporzione alla percentuale di partecipazione (o di diritti di voto, se più elevata), i dati delle eventuali associate. Il totale ottenuto va riportato nel **quadro riepilogativo** in calce alla sezione B, e sarà sommato per intero ai dati dell'impresa dichiarante.

N.	Ragione sociale, codice fiscale e sede legale	Anno di riferimento	N. occupati in ULA	Quota %		Fatturato annuo (Migliaia di euro)	Totale di bilancio (Migliaia di euro)
				partecipazione	diritti voto		
1	<i>Esempio: VERDI SRL - 012541225489090 - UDINE - (collegata a valle della dichiarante)</i>						
2							

¹⁹ Nota Bene:

- indicare le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione;
- indicare a quale impresa è riferita l'associazione e se la stessa è a monte o a valle;
- non si computano le associate delle associate.

²⁰ Nota Bene: indicare le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione, indicare a quale impresa è riferita l'associazione, non si computano le associate delle associate.

N.	Ragione sociale, codice fiscale e sede legale	Anno di riferimento	N. occupati in ULA	Quota %		Fatturato annuo (Migliaia di euro)	Totale di bilancio (Migliaia di euro)
				partecipazione	diritti di voto		
3							
4							
5							

2. imprese collegate delle suddette imprese collegate, per tutta la catena di collegamenti (con esclusione della dichiarante)²¹

N.	Ragione sociale, codice fiscale e sede legale	Anno di riferimento	N. occupati in ULA	Quota %		Fatturato Annuo (Migliaia di euro)	Totale di bilancio (Migliaia di euro)
				partecipazione	Diritti di voto		
1	<i>Esempio: GIALLI SRL - 012541225488899 - TRIESTE -(collegata a monte alla VERDI SRL tramite socio sig. Filippi)</i>						
2							
3							
4							
5							

3. imprese associate alle suddette imprese collegate (con esclusione della dichiarante)²²

N.	Ragione sociale, cod. fisc. e sede legale (e rif. all'impresa con cui è associata)	Anno di riferimento	N. occupati in ULA	Fatturato annuo (Migliaia di euro)	Totale di Bilancio (Migliaia di euro)	Quota %		Dati in proporzione alle %		
						partecipazione	diritti di voto	n. ULA	Fatturato annuo (Migliaia di euro)	Totale di bilancio (Migliaia di euro)
1	<i>Esempio: LILLA SRL 012541225487111 - GORIZIA - (associata a valle alla GIALLI SRL)</i>									
2										
3										
4										
5										

²¹ Nota Bene:

- indicare a quale impresa è riferito il collegamento e se lo stesso è a monte o a valle;
- indicare le collegate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento;
- nel caso in cui il collegamento con altra impresa sussiste attraverso una persona fisica (o un gruppo di persone fisiche) che agiscono di concerto indicare il nome di tale persona (o tali persone) nella terza colonna.

²² Nota Bene:

- non si computano le associate delle associate;
- indicare a quale impresa è riferita l'associazione e se la stessa è a monte o a valle;
- indicare le associate ma non i loro dati se essi sono già ripresi tramite consolidamento in proporzione almeno equivalente alle percentuali di partecipazione;
- nel caso in cui il collegamento con altra impresa sussiste attraverso una persona fisica (o un gruppo di persone fisiche) che agiscono di concerto indicare il nome di tale persona (o tali persone) nella terza colonna;

4. quadro riepilogativo imprese collegate all'impresa dichiarante²³

N.	Ragione sociale	N. occupati in ULA	Fatturato annuo (Migliaia di euro)	Totale di bilancio (Migliaia di euro)
1A				
2B				
3C				
Totale dei dati da riportare nella tabella di cui al punto 1 della dichiarazione sostitutiva				

SI IMPEGNA

a rappresentare ulteriori dichiarazioni qualora intervengano variazioni rispetto a quanto riportato nel presente modulo fino al momento dell'erogazione del saldo del contributo richiesto.

²³ È possibile allegare rappresentazione grafica della struttura societaria.

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato

ALLEGATO I

Definizione di PMI

Articolo 1

Impresa

Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Articolo 2

Effettivi e soglie finanziarie che definiscono le categorie di imprese

1. La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
2. All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
3. All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

Articolo 3

Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

1. Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3.
2. Si definiscono «imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle).

Un'impresa può tuttavia essere definita autonoma, dunque priva di imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25 % dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a condizione che tali investitori non siano individualmente o congiuntamente collegati ai sensi del paragrafo 3 con l'impresa in questione:

- a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento in capitali di rischio che investono fondi propri in imprese non quotate («business angels»), a condizione che il totale investito dai suddetti «business angels» in una stessa impresa non superi 1 250 000 EUR;
 - b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
 - c) investitori istituzionali, compresi i fondi di sviluppo regionale;
 - d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.
3. Si definiscono «imprese collegate» le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
 - a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
 - b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
 - c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
 - d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Sussiste una presunzione *juris tantum* che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell'impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma per il tramite di una o più altre imprese, o degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch'esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali intercorre una delle suddette relazioni per il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato rilevante o su mercati contigui.

Si considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato rilevante.

4. Salvo nei casi contemplati al paragrafo 2, secondo comma, un'impresa non può essere considerata una PMI se almeno il 25 % del suo capitale o dei suoi diritti di voto è controllato direttamente o indirettamente da uno o più enti pubblici, a titolo individuale o congiuntamente.

5. Le imprese possono dichiarare il loro status di impresa autonoma, associata o collegata, nonché i dati relativi alle soglie di cui all'articolo 2. Tale dichiarazione può essere resa anche se la dispersione del capitale non permette l'individuazione esatta dei suoi detentori, dato che l'impresa può dichiarare in buona fede di supporre legittimamente di non essere detenuta al 25 %, o oltre, da una o più imprese collegate fra loro. La dichiarazione non pregiudica i controlli o le verifiche previsti dalle normative nazionali o dell'Unione.

Articolo 4

Dati utilizzati per il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari e periodo di riferimento

1. I dati impiegati per calcolare gli effettivi e gli importi finanziari sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e calcolati su base annua. Tali dati sono presi in considerazione a partire dalla data di chiusura dei conti. L'importo del fatturato è calcolato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte indirette.

2. Se, alla data di chiusura dei conti, un'impresa constata di aver superato su base annua le soglie degli effettivi o le soglie finanziarie di cui all'articolo 2, o di essere scesa al di sotto di tali soglie, essa perde o acquisisce la qualifica di media, piccola o microimpresa solo se questo scostamento avviene per due esercizi consecutivi.

3. Se si tratta di un'impresa di nuova costituzione i cui conti non sono ancora stati chiusi, i dati in questione sono oggetto di una stima in buona fede ad esercizio in corso.

Articolo 5

Effettivi

Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative/anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'esercizio in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- a) dai dipendenti dell'impresa;
- b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;
- c) dai proprietari gestori;
- d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

Articolo 6

Determinazione dei dati dell'impresa

1. Per le imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi, vengono determinati esclusivamente in base ai conti dell'impresa stessa.

2. Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al calcolo degli effettivi, sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa oppure, se disponibili, sulla base dei conti consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Ai dati di cui al primo comma si aggregano i dati delle eventuali imprese associate dell'impresa in questione, situate immediatamente a monte o a valle di quest'ultima. L'aggregazione è effettuata in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale o alla percentuale di diritti di voto detenuti (la più elevata fra le due). Per le partecipazioni incrociate, si applica la percentuale più elevata.

Ai dati di cui al primo e al secondo comma si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa in questione che non siano già stati ripresi nei conti tramite consolidamento.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese associate dell'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggiunge il 100 % dei dati relativi alle imprese collegate a tali imprese associate, a meno che i loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Sempre ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, i dati delle imprese collegate all'impresa in questione risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se disponibili in tale forma. Ad essi, vengono aggregati, in modo proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate di tali imprese collegate situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se non sono già stati ripresi nei conti consolidati in proporzione almeno equivalente alla percentuale definita al paragrafo 2, secondo comma.

4. Se dai conti consolidati non risultano dati relativi agli effettivi di una determinata impresa, il calcolo di tali dati si effettua aggregando in modo proporzionale i dati relativi alle imprese cui essa è associata e aggiungendo quelli relativi alle imprese con le quali essa è collegata.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore	salute@certregione.fvg.it terzosettore@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5569 I - 34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10

**nota informativa
misura d'intervento 1
(investimenti aziendali)**

edizione marzo 2024

Nota informativa sul procedimento di concessione dei contributi a favore delle cooperative sociali e loro consorzi volti a incentivare gli investimenti aziendali di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale) e all'articolo 10 del regolamento emanato con DPRReg. 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. e ss.mm.ii.

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nel rispetto dei contenuti e delle modalità fissati dall'articolo 8 della legge richiamata e dall'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ai sensi dell'articolo 34 del regolamento emanato con DPRReg. 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. e ss.mm.ii.

Oggetto del procedimento

Concessione di contributi a cooperative sociali e loro consorzi per investimenti aziendali.

I contributi sono concessi, per le iniziative di seguito elencate, in osservanza dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014 - ad esclusione degli investimenti di cui alla successiva lettera d) – oppure ai sensi del regolamento (UE) n. 2023/2831, regime di aiuti “*de minimis*” ordinario, ovvero del regolamento (UE) n. 1408/2013, regime di aiuti “*de minimis*” nel settore agricolo:

- a) acquisto e costruzione di immobili aziendali;
- b) ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali;
- c) acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature;
- d) acquisizione dei beni di cui alle lettere a) e c) tramite contratti di locazione finanziaria che prevedono l'opzione di acquisto della proprietà, nel limite massimo del valore di mercato dei beni, esclusa, quindi, la locazione finanziaria di ritorno;
- e) acquisto di beni immateriali.

Le singole fattispecie di spese ammissibili sono disciplinate dall'articolo 10 del citato regolamento emanato con DPRReg. 30 agosto 2017, n. 0198/Pres. e ss.mm.ii., di seguito per brevità, Regolamento. Un elenco esemplificativo delle spese NON ammissibili è, invece, riportato all'articolo 10 bis del medesimo Regolamento.

Possono beneficiare degli incentivi i seguenti soggetti:

- a) le cooperative sociali iscritte nella sezione a) dell'Albo regionale delle cooperative sociali, di seguito Albo;
- b) le cooperative sociali iscritte nella sezione b) dell'Albo;
- c) i consorzi di cooperative sociali di cui all'articolo 8 della legge 381/1991, iscritti nella sezione c) dell'Albo.

I soggetti richiedenti i contributi devono altresì rispettare i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 2, comma 4, del Regolamento.

Il soggetto richiedente presenta domanda di contributo esclusivamente attraverso il sistema informatico denominato IOL (Istanze On Line) accessibile dal sito www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alla presente misura di incentivazione. Non sono accettate altre modalità di trasmissione dell'istanza pena l'inammissibilità della medesima. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema IOL.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c-ter) della L. 241/1990 e dell'articolo 14, comma 2, lettera e) della L.R. 7/2000, ai fini dell'individuazione della data di presentazione della domanda di contributo, fa fede la data di convalida e contestuale trasmissione dell'istanza registrata dal sistema IOL.

Amministrazione competente, struttura competente per la procedura contributiva e per la visione degli atti e domicilio digitale

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo Settore

– uffici di via Cassa di Risparmio n. 10, Trieste;

– uffici di largo San Giorgio n. 12, Pordenone;

pec: salute@certregione.fvg.it

Responsabile del procedimento e suo sostituto e responsabile dell'istruttoria

Il responsabile del procedimento è il titolare della posizione organizzativa "*Coordinamento delle attività in materia di promozione e incentivazione delle imprese sociali e della cooperazione sociale*" nell'ambito del Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo Settore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità il cui nominativo e contatto è reperibile nel sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale.

Il sostituto del Responsabile del procedimento è il direttore del Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo Settore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità il cui nominativo e contatto è reperibile nel sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al Servizio terzo settore.

Responsabili dell'istruttoria sono i funzionari regionali del Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo Settore i cui nominativi e contatti sono reperibili nel sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alla cooperazione sociale, designati, in concreto, a curare l'istruttoria della singola pratica e individuati nella corrispondenza.

Termini per la concessione dell'incentivo, per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione, nonché per l'erogazione dell'incentivo

→ Termine per la concessione dell'incentivo:

I contributi sono concessi tramite procedura valutativa con procedimento a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000, nell'ambito di specifiche graduatorie formate sulla base delle tipologie di intervento e della natura delle relative risorse finanziarie e sulla base dei criteri specificati negli allegati E ed F del Regolamento. In caso di parità nella graduatoria, opera il criterio residuale dell'ordine cronologico di presentazione della domanda (articolo 37, comma 1, del Regolamento).

Le graduatorie approvate unitamente ai relativi elenchi delle domande non ammissibili sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione; la pubblicazione vale come comunicazione di assegnazione ai soggetti le cui iniziative sono state ammesse a incentivo. Decorso sette giorni lavorativi dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte del singolo assegnatario, l'incentivo si intende accettato. In caso contrario, si procederà allo scorrimento della graduatoria (articolo 37, commi 2 e 2 bis, del Regolamento).

Gli incentivi sono concessi entro il termine di 180 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di incentivo e nei limiti delle risorse disponibili (articolo 37, comma 3, del Regolamento).

Detto termine è sospeso in pendenza dell'acquisizione delle eventuali necessarie integrazioni istruttorie richieste dal Servizio competente (si veda quanto dettagliato nella sotto sezione "*Sospensione dei termini in pendenza delle attività istruttorie*").

➔ **Termine per la conclusione dell'iniziativa e la presentazione della rendicontazione di spesa da parte dei beneficiari:**

Let. 24	Iniziativa (descrizione)	Tipo di bene	Termine di conclusione dell'iniziativa	Termine perentorio di presentazione della rendicontazione
a)	Acquisto di immobili aziendali	Immobile	31/12/2024	ore 16.30 del 28/02/2025
	Costruzione di immobili aziendali	Immobile	Fine lavori ²⁵	Per i lavori conclusi entro il 31/12/2024: ore 16.30 del 28/02/2025; Per i lavori conclusi dopo il 31/12/2024: entro i due mesi successivi dalla data di <u>effettiva</u> ultimazione dei lavori
b)	Ristrutturazione, ammodernamento e ampliamento di immobili aziendali	Immobile	Fine lavori ²⁶	Per i lavori conclusi entro il 31/12/2024: ore 16.30 del 28/02/2025; Per i lavori conclusi dopo il 31/12/2024: entro i due mesi successivi alla data di <u>effettiva</u> ultimazione dei lavori
c)	Acquisto di impianti, macchinari, arredi e attrezzature	Mobile	31/12/2024	ore 16.30 del 28/02/2025
d)	Leasing – rata di riscatto finale	Immobile o Mobile	31/12/2024	ore 16.30 del 28/02/2025
e)	Acquisto di beni immateriali	Mobile	31/12/2024	ore 16.30 del 28/02/2025

Proroghe dei termini di conclusione dell'iniziativa e di rendicontazione:

- Per quanto riguarda i lavori, sono ammesse motivate richieste di proroga della data di conclusione degli stessi (articolo 36, comma 6 del Regolamento) oppure motivata richiesta di proroga del solo termine di rendicontazione autorizzata, se del caso, per un periodo massimo di tre mesi (articolo 38, comma 4 bis del Regolamento). I lavori, in ogni caso, devono essere avviati nell'anno di presentazione della domanda.
- Per tutte le altre iniziative, afferenti principalmente "acquisti" (di immobili, di attrezzature, etc.), NON sono ammesse richieste di proroga del termine finale fissato per la loro conclusione ma solo motivate istanze di proroga del termine finale di rendicontazione; proroga autorizzata, se del caso, per un periodo massimo di tre mesi (articolo 38, comma 4 del Regolamento).

Tutte le richieste di proroga devono essere trasmesse, a mezzo pec, prima dello spirare del termine finale fissato.

La rendicontazione deve essere presentata esclusivamente, attraverso il sistema IOL (Istanze On Line), accessibile dalla pagina del sito internet della Regione F.V.G. dedicata alla presente misura di incentivazione. Non sono accettate altre modalità di trasmissione, pena l'inammissibilità della medesima. Ai fini del rispetto di detto termine, fa fede la data e l'ora di inoltro telematico tramite il sistema IOL.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera c-ter) della L. 241/1990 e dell'articolo 14, comma 2, lettera e) della L.R. 7/2000, ai fini dell'individuazione della data di presentazione della rendicontazione di spesa, fa fede la data di convalida e contestuale trasmissione della relativa istanza registrata dal sistema IOL.

²⁴ Con riferimento alle rispettive lettere del comma 1 dell'articolo 10 del Regolamento regionale n. 0198/2017 e ss.mm.ii.

²⁵ Si consiglia di prevedere una data di fine lavori che tenga conto di un adeguato margine temporale aggiuntivo rispetto al cronoprogramma dell'intervento, in considerazione di eventuali imprevisti in corso d'opera. Tale soluzione evita richieste di proroga e il conseguente riesame dell'intervento da parte dell'Ufficio istruttore che può approvare la proroga emettendo un nuovo decreto.

²⁶ Vedere precedente nota 25.

→ Termine per l'erogazione dell'incentivo:

In caso di positivo esito dell'istruttoria espletata sulla documentazione presentata a rendiconto (eventualmente integrata), il provvedimento di approvazione della relativa rendicontazione e contestuale liquidazione del contributo (confermato ovvero rideterminato) è adottato dal Servizio competente entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione (articolo 41, comma 2, del Regolamento).

Detto termine è sospeso in pendenza dell'acquisizione delle eventuali necessarie integrazioni istruttorie richieste dal Servizio competente (si veda quanto dettagliato nella sotto sezione "Sospensione dei termini in pendenza delle attività istruttorie").

Sospensione dei termini in pendenza delle attività istruttorie

I termini per l'adozione dei provvedimenti sono sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni ai sensi dall'articolo 2, comma 7, della legge 241/1990. In particolare, i termini sono sospesi in pendenza delle integrazioni istruttorie di cui all'articolo 39, commi 11, 11 bis e 11 ter del Regolamento.

Il termine per l'erogazione del contributo è altresì sospeso per i periodi e nei casi di cui agli articoli 47 e 48 della legge regionale 7/2000, ovvero sia:

- per un periodo non superiore ad un anno, eccezionalmente prorogabile per un periodo non superiore ad un ulteriore anno, nel caso in cui si ritenga che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del medesimo possa non essere raggiunto;
- per un periodo non superiore ad un anno, prorogabile per un periodo non superiore ad un ulteriore anno, nel caso in cui il beneficiario sia sottoposto a procedura concorsuale o si abbia notizia di fatti che possano portare all'apertura di tale procedura;
- sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti.

Nei confronti degli istanti, nonché degli altri soggetti previsti dagli articoli 7 e 9 della legge 241/1990, e con riferimento agli atti del presente procedimento contributivo, è garantito il diritto di accesso civico ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della succitata legge 241/1990, nonché sono garantite le altre forme di accesso disciplinate dalla normativa vigente.

Rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione

Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento è possibile presentare istanza al direttore del *Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo Settore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità*, titolare del potere sostitutivo. Il relativo nominativo e contatto è reperibile nel sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al Servizio terzo settore.

Indirizzo pec: salute@certregione.fvg.it

Ricorso al T.A.R., avverso il silenzio, presentato ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, da proporsi nel termine indicato all'articolo 31, comma 2²⁷, del medesimo decreto legislativo.

Obblighi del beneficiario

La cooperativa sociale beneficiaria ovvero il consorzio di cooperative sociali beneficiaria/o è tenuta, in particolare, al rispetto dei seguenti obblighi e vincoli stabiliti, in via generale, dalla L.R. 7/2000, dalla L.R. 20/2006 e dal Regolamento:

I. Nel corso dello svolgimento dell'iniziativa e comunque dopo la presentazione della domanda:

²⁷ Articolo 31, comma 2, del D.lgs. 104/2010 "2. L'azione può essere proposta fintanto che perdura l'inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti."

1) **comunicare tempestivamente le proposte di variazione delle singole voci di spesa ammesse** a contributo - o delle spese presentate anche se non ancora ammesse o contribuite - **per l'approvazione**, ai sensi dell'**articolo 40 del Regolamento**:

- a) Le proposte di variazione devono essere debitamente giustificate e comunicate tempestivamente per l'approvazione. Non sono ammissibili a contributo le variazioni non approvate e non sono ammissibili le variazioni di costo relative alle singole voci di spesa ammesse a contributo d'importo complessivo superiore al 40 per cento della spesa complessiva ammessa eccezion fatta nel caso in cui ciò sia conseguente a eventi eccezionali e imprevedibili;
- b) È ammissibile una sola proposta di variazione salvo che nel caso di lavori di durata superiore ai 12 mesi, ove le proposte possono essere al massimo due.

II. A seguito della concessione del contributo:

1) rispettare gli **obblighi**, di seguito sintetizzati, **fissati dall'articolo 15 della L.R. 20/2006**, per i due anni successivi alla concessione del contributo:

- a) rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza sul posto di lavoro;
- b) applicare nei confronti dei lavoratori, compresi i soci lavoratori, le clausole dei contratti collettivi nazionali e degli accordi regionali, territoriali e aziendali di riferimento, sia per la parte economica che per la parte normativa, e corrisponde ai soci lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, trattamenti economici complessivi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettere d), e) e f), e comma 2 bis, della legge 142/2001;
- c) adempiere agli obblighi di contribuzione stabiliti dalla pertinente normativa in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa;
- d) approvare il bilancio sociale;
- e) non entrare in stato di scioglimento o liquidazione volontaria né essere sottoposta a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria;
- f) non essere destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*).

2) rispettare i **vincoli**, di seguito sintetizzati, **fissati dall'articolo 17 della L.R. 20/2006**, per la durata di due anni decorrenti dalla data di conclusione dell'iniziativa:

- a) di destinazione dei beni mobili oggetto degli incentivi d'importo pari o superiore alla soglia minima di 5.000 euro ovvero, in assenza di questi, sul bene di maggior valore sempreché d'importo pari o superiore all'ammontare minimo di 2.000 euro.

Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

3) rispettare i seguenti **vincoli, fissati dall'articolo 32 bis della L.R. 7/2000**, mantenendo per la durata di tre anni se PMI (piccola media impresa) e di cinque anni se grande impresa con decorrenza dalla data di conclusione dell'iniziativa:

- a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;
- b) la sede o l'unità operativa nel territorio regionale.

Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto di incentivi.

4) rispettare gli **ulteriori** seguenti **obblighi**, di seguito sintetizzati, **elencati all'articolo 45, comma 1, del Regolamento**:

- a) mantenere l'iscrizione nella pertinente sezione dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
- b) consentire ispezioni e controlli (ai sensi dell'articolo 44 della L.R. 7/2000);
- c) assolvere gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 1, commi da 125 a 128 della legge 124/2017, qualora ne ricorrano i presupposti²⁸.

²⁸ Di pubblicazione: 1) delle somme incassate a titolo di aiuto da soggetti pubblici nel corso dell'esercizio precedente qualora l'ammontare complessivo degli stessi il cui ammontare complessivo raggiunge un importo non inferiore a 10.000,00 euro con riferimento ai soli aiuti ricevuti in regime di aiuti "de minimis" nel settore agricolo e forestale (ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali) e nel settore della pesca e dell'acquacoltura 2) con cadenza trimestrale da parte delle sole cooperative sociali che svolgono

- 5) rispettare gli **obblighi e/o vincoli specificatamente previsti dalla normativa comunitaria** in osservanza della quale il contributo è concesso:
- a) nel caso di aiuto concesso per l'acquisto di beni immateriali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, il bene deve figurare nell'attivo di bilancio del beneficiario per almeno tre anni.
- 6) **presentare, al fine di attestare il rispetto e mantenimento degli obblighi e dei vincoli di cui ai precedenti punti 1), lettere a), b), d), e) ed f), 2) 3), 4) lettera c) e 5), apposite dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà** dal 2 gennaio all'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno con riferimento alla situazione dell'anno precedente, fino al completo assolvimento dei medesimi obblighi e vincoli pluriennali.

L'osservanza dell'obbligo di cui al punto 1), lettera c), (regolarità contributiva) è accertata d'Ufficio. L'osservanza dell'obbligo di cui al punto 4), lettera a) (mantenimento dell'iscrizione alla pertinente sezione dell'Albo) è periodicamente accertata d'Ufficio.

Si evidenzia, in particolare, che la **decorrenza dei vincoli** sopra riportati corrisponde a:

- la data effettiva di fine lavori nel caso di lavori su immobili;
- il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda in tutti gli altri casi.

La violazione degli obblighi e vincoli di cui ai punti da 1) a 5) comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo nel quale gli stessi non sono stati rispettati, salvo i casi di decadenza²⁹, annullamento e revoca dell'incentivo. In particolare, la violazione dell'obbligo di cui al punto 1), lettera c), comporta la decadenza dalla concessione dell'incentivo mentre l'inadempimento dell'obbligo di pubblicazione delle somme incassate di cui al punto 4), lettera c), porta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000,00 euro finanche alla restituzione integrale delle somme ricevute in caso di perduranza nell'inadempimento.

La violazione dell'obbligo di attestazione di cui all'articolo 6), in generale, osta alla liquidazione dei contributi e comporta l'effettuazione di ispezioni e controlli (articolo 44 della legge regionale 7/2000). Inoltre la mancata trasmissione della dichiarazione di mantenimento dei vincoli di destinazione beni e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto dei medesimi vincoli, comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale il/i vincolo/i non è/sono stato/i rispettato/i (articolo 46, comma 8 del Regolamento).

Annullamento o revoca dell'incentivo (art. 43 del Regolamento, in estratto³⁰)

Il provvedimento di concessione dell'incentivo è annullato qualora sia riconosciuto invalido per originari vizi di legittimità o di merito indotti dalla condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.

L'incentivo concesso è revocato d'ufficio:

- a seguito di decadenza³¹ o di rinuncia del beneficiario;
- qualora la documentazione giustificativa della spesa o il pagamento della medesima sia integralmente di data anteriore alla data di presentazione della domanda di contributo, nei casi in cui le spese ammissibili sono esclusivamente quelle sostenute dopo la presentazione della domanda.

L'incentivo concesso è altresì revocato d'ufficio qualora:

- la rendicontazione della spesa sia presentata oltre i termini di cui all'articolo 38 del Regolamento oppure non sia presentata o sia presentata con modalità diverse dall'articolo 38, comma 1, del Regolamento;
- qualora l'ufficio operi ai sensi dell'articolo 38, comma 5 del Regolamento, facendo salve le spese sostenute entro il termine di rendicontazione, e il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione trasmessa decorra inutilmente;

attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*), nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

²⁹ Per inadempimento o venir meno dei requisiti oggettivi e/o soggettivi.

³⁰ Riportate solo le disposizioni applicabili alla Misura di intervento in oggetto.

³¹ Vedere la nota 29.

- l'ammontare complessivo del contributo erogabile risulti inferiore all'importo di cui all'articolo 3 del Regolamento pari a euro 1.000,00;
- l'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile in fase di liquidazione sia inferiore al 60 per cento rispetto all'importo ammesso a contributo;
- sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000;
- nel caso in cui il termine previsto dall'articolo 39, comma 11 del Regolamento, assegnato dal responsabile del procedimento al beneficiario per regolarizzare o integrare la documentazione presentata a rendicontazione, trascorra inutilmente;
- la documentazione pervenuta ai sensi dell'articolo 39, comma 11 ter del Regolamento risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della rendicontazione di spesa del contributo sulla base della documentazione agli atti.

In particolare, nei casi di seguito indicati il Servizio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda di contributo, concedendo loro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare le loro osservazioni:

a) violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al D.M. 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 20/2006;

b) inizio dei lavori di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b) afferenti immobili aziendali dopo il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda di contributo.

Il Servizio competente, qualora in sede di analisi della rendicontazione ritenga si sia verificata l'alterazione degli obiettivi originari o dell'impianto complessivo dell'iniziativa ammessa ad incentivo ovvero la modifica sostanziale nei contenuti tra l'iniziativa effettivamente realizzata e quella approvata con l'atto di concessione dell'incentivo, comunica tempestivamente al beneficiario i motivi che ostano alla conferma ed alla liquidazione dell'incentivo medesimo assegnando allo stesso il termine di dieci giorni entro cui trasmettere eventuali contro-osservazioni, anche corredate da idonea documentazione.

Il Servizio competente, se ritiene di accogliere le contro-osservazioni pervenute entro la scadenza stabilita, adotta il provvedimento di conferma ovvero di rideterminazione e di liquidazione dell'incentivo nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi. Nel caso di non accoglimento di dette contro-osservazioni o di mancata ricezione delle stesse entro il termine prefissato, il Servizio medesimo procede formalmente a revocare l'incentivo concesso, sempre entro novanta giorni dalla comunicazione dei motivi ostativi.

In tutti i casi sopra riportati è richiesta, entro il termine stabilito dal decreto di annullamento ovvero revoca, la restituzione delle somme eventualmente già erogate maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, ovvero al tasso netto attivo praticato tempo per tempo dalla Tesoreria regionale, qualora sia superiore a quello legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data della effettiva restituzione.

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI e DISABILITÀ	
Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore	salute@certregione.fvg.it terzosettore@regione.fvg.it tel + 39 040 377 5569 I - 34121 Trieste, via Cassa di Risparmio 10

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR)

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679") recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui la Regione Friuli Venezia Giulia è tenuta.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO, RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di seguito "Titolare", è la Regione Friuli Venezia Giulia, nella persona del Presidente pro tempore.

Titolare:

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

Tel.: +39 040 3773710

e-mail: presidente@regione.fvg.it

PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it

Responsabile della protezione

Il Responsabile della protezione dei dati, di seguito "RPD", ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento (UE) è raggiungibile presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al seguente indirizzo:

RPD:

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste

Tel.: +39 040 3773707

e-mail: privacy@regione.fvg.it

PEC: privacy@certregione.fvg.it

Responsabile del trattamento

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei dati personali, di seguito "Responsabile", connesso all'erogazione dei servizi oggetto del "Disciplinare per l'affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A."

Responsabile:

INSIEL S.p.A.

Via San Francesco d'Assisi 43, 34133 Trieste

Tel.: +39 040 3737111; fax + 39 040 3737 333

e-mail: privacy@insiel.it

2. OGGETTO DEL TRATTAMENTO

Il Titolare tratta i dati personali (quali, ad esempio, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo privato completo, dettagli del documento d'identità del legale rappresentante della cooperativa sociale nonché sede di attività, ragione sociale, telefono, e-mail di contatto, compagine sociale, riferimenti bancari, etc. della cooperativa sociale rappresentata), di seguito "Dati", dalla S.V. comunicati o comunque utilizzati per l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia afferenti, in particolare, le attività disciplinate dalla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 ("Norme in materia di cooperazione sociale") e ss.mm.ii. e dal relativo e vigente Regolamento di attuazione in materia di incentivazione della cooperazione sociale.

3. CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI

Le finalità del trattamento dei dati necessitano, talvolta, della comunicazione di dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica i quali, tuttavia, sono richiesti con modalità tali da non essere direttamente riconducibili alla persona cui gli stessi afferiscono.

In ogni caso, allorché lei conferisca - sebbene non richiesti - dati qualificabili come "categorie particolari di dati personali" ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679 e cioè quei dati che rivelano "l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o

filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona", tali dati si intendono conferiti e trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico ovvero connessi all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'articolo 6, lettera e), del Regolamento UE n. 2016/679.

4. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati sono trattati al fine di gestire le attività disciplinate dalla legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 ("Norme in materia di cooperazione sociale") e ss.mm.ii. e dal relativo e vigente Regolamento di attuazione in materia di incentivazione della cooperazione sociale attinenti, in particolar modo, ai procedimenti contributivi ed ai finanziamenti disciplinati dalla normativa appena citata.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere la concessione e l'erogazione di detti contributi, l'eventuale mancato conferimento è causa impeditiva all'avvio e al prosieguo dei relativi procedimenti amministrativi e comporta, pertanto, l'impossibilità di ottenere provvedimenti a proprio favore da parte dell'Amministrazione regionale Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità, Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore.

5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

I dati, dalla S.V. comunicati, sono utilizzati per l'attività dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia in applicazione, in linea generale, di leggi, regolamenti, atti amministrativi, convenzioni, accordi e negozi di diritto pubblico e privato e, in particolare, in applicazione della legge regionale n. 20/2006 e ss.mm.ii. e del relativo e vigente Regolamento di attuazione in materia di incentivazione della cooperazione sociale.

6. MODALITA' DEL TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE

I suoi dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/679. Il trattamento dei Suoi dati personali e sensibili è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 della GDPR e quindi: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati.

I suoi dati sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato.

I dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati, fatti salvi ulteriori obblighi di legge.

7. SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali e sensibili è effettuato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore. Il Titolare conserverà i dati personali e sensibili per un tempo non superiore a quello necessario alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti e trattati, fatti salvi ulteriori obblighi di legge. Nei casi previsti, i dati possono essere conservati a tempo illimitato come indicato nel Manuale di gestione documentale della Regione Friuli Venezia Giulia.

I Suoi dati sono resi accessibili:

- ai dipendenti e collaboratori del Titolare e della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento;
- a società di organizzazione, conservazione, elaborazione dati che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento;

8. DESTINATARI DEI DATI

Il Titolare comunica, a richiesta, i dati della S.V. ad Organismi di vigilanza e Autorità pubbliche, nonché ai soggetti ai quali la comunicazione è consentita o è dovuta per legge per l'espletamento delle finalità istituzionali della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore.

Senza necessità del consenso della S.V., la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore, ha diritto di ricevere i dati della S.V. da soggetti terzi che collaborano per le finalità istituzionali dell'Amministrazione Regionale Friuli Venezia Giulia.

I dati personali della S.V. possono essere pubblicati esclusivamente per soddisfare le esigenze dell'amministrazione trasparente disciplinate dalla legge.

Tali dati possono inoltre essere comunicati ad eventuali controinteressati in caso di istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. 33/2013.

9. CONFERIMENTO DATI

Il conferimento dei dati è obbligatorio per ottenere gli incentivi previste dalla normativa regionale e disciplinati dalla citata L.R. 20/2006 e ss.mm.ii. e dal relativo e vigente Regolamento di attuazione in materia di incentivazione della cooperazione sociale.

L'eventuale mancato conferimento è causa impeditiva all'avvio e al prosieguo dei relativi procedimenti amministrativi e comporta, pertanto, l'impossibilità di ottenere provvedimenti a proprio favore da parte dell'Amministrazione regionale Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità, Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore.

10. TRASFERIMENTO DATI

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell'Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea.

11. MISURE DI SICUREZZA

I dati personali e gli eventuali dati sensibili comunicati sono conosciuti dai dipendenti e collaboratori della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per ragioni di lavoro. Responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è l'INSIEL S.p.A. con sede in Via San Francesco 43 a Trieste. Il registro trattamento dati è conservato negli uffici della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore, di via Cassa di Risparmio n. 10 a Trieste. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

12. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Nella sua qualità di interessato, la S.V., in particolare, ha il diritto di chiedere l'accesso ai propri dati personali e sensibili e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione e l'opposizione al loro trattamento e precisamente il diritto di:

- ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che riguardano la Sua persona, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei suoi dati trattati dall'ufficio pubblico;
 - b) delle finalità e delle modalità del trattamento;
 - c) delle regole di trattamento dei suoi dati con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei suoi dati;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i suoi dati sono comunicati o dai quali sono ricevuti;
- ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei suoi dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i suoi dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento sia impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- opporsi in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati che riguardano la persona della S.V., ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento dei dati che riguardano la persona della S.V. per ogni tipo di comunicazione non giustificata dalle finalità istituzionali di legge.

La S.V. ha facoltà di esercitare i diritti di cui all'art. 16-21 della GDPR (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento dati, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione, diritto di reclamo all'Autorità Garante Privacy), con le modalità consentite dalla legge.

13. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

In qualsiasi momento la S.V. può esercitare i suoi diritti inviando:

- una email all'indirizzo privacy@regione.fvg.it
- una pec all'indirizzo privacy@certregione.fvg.it